



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 ottobre 2018
(OR. en)

12367/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0317 (NLE)

COR 1

DAPIX 287
DATAPROTECT 187
ENFOPOL 463
EUROJUST 123
FRONT 301
VISA 243
EURODAC 22
ASILE 62
SIRIS 120
SCHENGEN 50
CSCI 128
SAP 29
COMIX 510
JAI 905

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

La pagina EU-LISA/NO/IS/CH/FL/it 14 è sostituita dalla seguente

5. La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'Agenzia, per quanto riguarda DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

6. Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto a decorrere dal 1° dicembre 2012, data in cui l'agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di DubliNet è stato trasferito all'agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal 29 dicembre 2017, data in cui l'agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell'EES. I contributi finanziari devono essere versati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 e la data dell'entrata in vigore.